

## **Avv. Carmine Medici**

Patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori  
via on.le F. Napolitano, n. 103 - 80035 – Nola (NA) - tel. 081/510.57.58 – fax 081/019.74.52  
via Properzio, n. 37 – 00193 – Roma - tel./fax: 06/68193195  
avvocatomedici@gmail.com – carmine.medici@pecavvocatinola.it

---

Spett.le **Federazione Dirpubblica**  
Segreteria Generale  
- Roma -

Roma, 5/2/2013

**Oggetto:** Dirpubblica c/ Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Direttiva 2000/78/CE – Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 72, co. 11, del D.L. n. 112/2008 – Appello - Comunicazioni.

Spett.le Segreteria,

con la presente comunico che, nell'espletamento del mandato ricevuto, ho proposto ricorso in appello avverso e per la riforma e/o l'annullamento della sentenza 8161/2012 del 7/5/2012, con la quale Tribunale di Roma ha respinto il ricorso in oggetto, facendo proprie le motivazioni già espresse in sede cautelare dallo stesso Tribunale con ordinanza del 15-21/7/2010.

Come già rilevato nella mia comunicazione del 28/9/2012, il Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Capaccioli, ha ritenuto di non poter riconoscere nel comportamento tenuto dall'Amministrazione una condotta idonea a discriminare i destinatari dei provvedimenti risolutivi in ragione dell'età, rilevando, sul punto, che il criterio di scelta dei lavoratori ai quali è stato risolto il rapporto di lavoro è costituito dall'anzianità contributiva e non dall'età anagrafica.

La lettura della motivazione della sentenza desta perplessità, dal momento che gli argomenti spesi dal Giudice del lavoro sembrano idonei ad escludere la sussistenza di una discriminazione “diretta” fondata sull'età ma non anche la configurabilità, nel caso di specie, di una discriminazione “indiretta”.

Difatti, già nel mio comunicato del 3/8/2010 riguardante la precedente ordinanza del 15-21/7/2010, rilevavo che l'art. 2, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 216/2003, con il quale è stata attuata nell'ordinamento interno la direttiva 2000/78/CE, individua una «discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di handicap, le persone di una particolare età o di un orientamento sessuale, in una situazione di svantaggio rispetto ad altre persone».

Appare evidente che la discriminazione è “indiretta” proprio perché determinata da disposizioni, criteri, prassi, atti, patti o comportamenti “apparentemente neutri”, in cui, cioè, non compare alcun riferimento diretto ad una delle condizioni soggettive indicate dalla norma e, in particolare, all'età anagrafica.

Orbene, il riferimento all'anzianità contributiva quale presupposto per la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro costituisce un criterio “apparentemente neutro”, tale da determinare una discriminazione indiretta fondata sull'età.

## **Avv. Carmine Medici**

Patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori

via on.le F. Napolitano, n. 103 - 80035 – Nola (NA) - tel. 081/510.57.58 – fax 081/019.74.52

via Properzio, n. 37 – 00193 – Roma - tel./fax: 06/68193195

avvocatomedici@gmail.com – carmine.medici@pecavvocatinola.it

---

Difatti, considerato che l'accesso alla pubblica amministrazione avviene mediante concorso, il quale richiede qualche anno per essere espletato, è assolutamente improbabile che ci possano essere dipendenti in servizio presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca assunti prima dei ventidue anni di età, per cui, tenuto conto delle norme per il collocamento a riposo per limiti di età, la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro non può che aver riguardato la categoria dei dipendenti pubblici collocati nella fascia di età compresa tra i sessantadue ed i sessantacinque anni di età.

L'appello proposto avverso la sentenza 8161/2012 del 7/5/2012 ha, quindi, per oggetto la questione dinanzi sinteticamente riassunta, per cui la Corte di Appello dovrà sciogliere definitivamente il nodo della distinzione tra le ipotesi di discriminazione diretta ed indiretta e, una volta tracciata la linea di confine tra le due ipotesi, dovrà stabilire se, nel caso di specie, il MIUR abbia violato la normativa comunitaria ed internazionale in materia di lotta alle discriminazioni.

Infatti, come aveva accertato il primo giudice con ordinanza del 15-21/7/2010, la decisione di risolvere in massa il rapporto di lavoro con i dipendenti che avevano maturato i quarant'anni di anzianità contributiva prescindeva da concrete situazioni di esubero, per cui la discriminazione così attuata non appare fondata sulla base di una finalità legittima, come richiesto dall'art. 6 della direttiva 2000/78/CE affinché un trattamento discriminatorio (anche indirettamente) fondato sull'età possa ritenersi giustificato.

Il ricorso in appello, iscritto al n. R.G. 8636/12, è stato assegnato alla Sezione V della Corte di Appello di Roma; ad oggi, non risulta ancora fissata l'udienza di discussione.

Con successivo comunicato, terrò aggiornata codesta spett.le Segreteria degli sviluppi del contenzioso.

Cordiali saluti

Avv. Carmine Medici